SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 189**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1° agosto 1988, n. 340.

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:

a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;

b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;

c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse.

2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonché della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunità europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procederà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, è attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Art. 6.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, le provincie, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 594.433 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio»;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

c) quanto a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e lire 766.382 milioni per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 638/1972 reca: «Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate».

— Il testo dell'art. 14 del predetto D.P.R. n. 638/1972 è il seguente: «Art. 14 *(Erogazione provvisoria di somme)*. — Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975».

— Il testo dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 638/1972 è il seguente:

«Art. 16 *(Delegazioni nel periodo transitorio)*. — Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 638/1972 è il seguente:

«Art. 8 *(Entrate di regioni a statuto speciale dal 1° gennaio 1973)*. — Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.

Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sarà stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti».

— L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è così formulato:

«Art. 78. — Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

— La legge n. 217/1983 ha per titolo: «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 638/1972 e il seguente:

«Art. 6 *(Entrate sostitutive delle camere di commercio)*. — Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle camere di commercio somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per le imposte camerali e per la sovrimposta di cui all'art. 52, lettere *c)* *d)* ed *e)*, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle camere di commercio, somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per l'anno 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente».

— Il testo dell'art. 5, comma 17 e 18, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.

18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

— L'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) ha istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere.

Nota all'art. 4:

Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla regione stessa dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento».

— La legge n. 217/1983 ha per titolo: «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

Note all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) è il seguente:

«Art. 10. — Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 569):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 22 ottobre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'11 maggio 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 19 maggio 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2775):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II, VI e X.

Esaminato dalla V commissione il 13 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 569/B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 19 luglio 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 21 luglio 1988.

88G0383

LEGGE 5 agosto 1988, n. 341.

Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

1. I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.

Art. 2.

1. L'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è il seguente:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;

4) (abrogato);

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) (abrogato);

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma quinto dell'art. 44 del D.P.R. n. 382/1980, è il seguente: «Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline».

— Il testo dell'art. 51 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è il seguente:

«Art. 51 *(Giudizio di idoneità)*. — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.

Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.

Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 795):

Presentato dal sen. AGNELLI ARDUINO il 23 gennaio 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 10 marzo 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 aprile 1988; l'11 e 18 maggio 1988; il 1°, l'8 e 15 giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 6 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2984):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 13 luglio 1988, con pareri delle commissioni VII e XI.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 27 luglio 1988.

88G0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1988.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e comitato di gestione dell'unità sanitaria locale FG/1 di Torremaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi dell'unità sanitaria locale FG/1 di Torremaggiore (Foggia) non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1987, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale FG/1 di Torremaggiore (Foggia) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale FG/1 di Torremaggiore (Foggia) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

In seno all'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/1 con sede in Torremaggiore (Foggia), si è determinata da diverso tempo una grave situazione di crisi a causa della mancata elezione degli organi istituzionali.

Detta crisi si aggravava con la mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1987.

Infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo di Bari, con decisione n. 51275 del 22 settembre 1987, notificata a tutti i componenti in carica, diffidava l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/1 a deliberare, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, il bilancio, con l'espressa avvertenza che, decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato, pertanto, il comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 61890 del 17 novembre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 30 novembre 1987, approvava il sopracitato documento contabile.

Il prefetto di Foggia ha, quindi, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833/1978 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale n. 148/1915 e 106 del regio decreto n. 2839/1923.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/1 di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Salvatore Tropea con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

88A3333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1988, n. 342.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 9 agosto 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 12 agosto 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da lire 84.776 a lire 83.637 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.477,60 a lire 8.363,70 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 71 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 182 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addì 10 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 36

88G0406

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 maggio 1988, n. 343.

Produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione e impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987), modificato dal decreto ministeriale 20 luglio 1987, n. 345 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1987, n. 196);

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1988 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministro della Sanità e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1988.

Le regioni o le province autonome, in conformità dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1988, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, delle Venezie, con sede in Padova, e dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, sino al numero di dosi indicato al fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni a partire dalle date sottospecificate:

I.Z.S. di Brescia 3.000.000 dosi al 15 maggio 1988
I.Z.S. di Padova 5.000.000 dosi al 15 settembre 1988
I.Z.S. di Perugia 2.500.000 dosi al 15 settembre 1988
I.Z.S. di Brescia 10.000.000 dosi al 15 marzo 1989

Totale ... 20.500.000 dosi

Nell'eventualità che sia necessario sottoporre a trattamento vaccinale animali della specie suina esposti a pericolo dall'infezione, l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia si impegna a fornire vaccino antiaftoso monovalente per suini.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 640 a dose trivalente bovina, oltre I.V.A. e L. 640 a dose monovalente per suini, oltre I.V.A.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

I.Z.S. di Brescia . . . . 6.000.000 dosi
I.Z.S. di Perugia . . . . 2.500.000 dosi
I.Z.S. di Teramo . . . . 2.500.000 dosi

Totale ... 11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 200 a dose, oltre I.V.A.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche, con sede in

Perugia, e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

I.Z.S. di Perugia	500.000 dosi
I.Z.S. di Teramo	500.000 dosi
Totale	1.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 370 a dose oltre I.V.A.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

I.Z.S. di Portici	200.000 dosi bovine
	180.000 dosi ovine
	350.000 dosi caprine/equine
I.Z.S. di Foggia	1.000.000 dosi bovine
	2.000.000 dosi ovine

Totale: 1.200.000 dosi bovine
Totale: 2.530.000 dosi ovine/caprine/equine

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 80 a dose bovina, oltre I.V.A., e di L. 40 a dose ovina/caprina/equina, oltre I.V.A.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al presente decreto.

Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DEL VACCINO CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.

Capitolo I

VACCINO ANTIAFTOSO PER BOVINO

Il vaccino antiaftoso da utilizzare nelle campagne vaccinali obbligatorie deve avere le seguenti caratteristiche:

Vaccino trivalente con i sottotipi O_1 - A_5 - C_1, preparato con i ceppi distribuiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia su indicazione dell'Istituto superiore di sanità.

A) *Composizione:*

a) antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, sufficiente a garantire nella prova di efficacia una capacità protettiva sul bovino equivalente ad una potenza bovina (P.b.) non inferiore a 7 D.P. 50 osservate; potenze bovine inferiori sono accettate purché il valore garantito sia maggiore o uguale a 3;

b) idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure bentonite (idrosilicato di Al) depurata all'1,50% nelle quantità ritenute idonee dall'istituto produttore;

c) saponina nella quantità e qualità ritenute idonee dall'istituto produttore;

d) inattivato mediante l'azione combinata del calore del formolo di aziridina;

e) dose vaccinale: ml 5.

B) *Controlli:* ciascuna serie di vaccino deve essere sottoposta ai controlli di sterilità, efficacia ed innocuità, secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

In particolare: per serie si intende una miscela omogenea di più produzioni di vaccino corrispondenti ad un numero di dosi vaccinali trivalenti non superiori a 5 milioni. Qualora una serie di vaccino venga suddivisa in più lotti di confezionamento, su ciascun lotto, l'istituto produttore deve eseguire i controlli di sterilità ed indicare sulla confezione, in aggiunta al numero di serie, un numero o lettera che contraddistingua ciascun lotto.

Il controllo di efficacia va effettuato su bovini di età compresa tra 18 e 22 mesi, che risultino privi di anticorpi antivirus aftosi. Per ogni prova di protezione di ciascun tipo di virus, dovranno essere impiegati 3 gruppi di almeno 5 bovini inoculati rispettivamente, con il vaccino in toto e diluizioni dello stesso nelle proporzioni di 1/4 e 1/16, più un gruppo di controllo di 3 unità.

La prova di protezione sul bovino di cui sopra viene effettuata presso l'Istituto superiore di sanità o presso gli istituti zooprofilattivi sperimentali dotati di laboratori autorizzati dal Ministero della sanità. I controlli di cui sopra debbono essere eseguiti secondo le modalità impartite dal Ministero della sanità.

Capitolo II

VACCINO ANTIAFTOSO PER SUINI

Il vaccino per suini deve avere le seguenti caratteristiche:

A) *Vaccino monovalente per suini adsorbito all'idrossido di alluminio o alla bentonite:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50%, inattivato a mezzo dell'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina e quindi controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;
b) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 4 dosi vaccinali bovine (28 D.P. 50).

B) *Vaccino monovalente per suini in emulsione oleosa:*

a) composizione: antigene ottenuto mediante coltivazione in vitro, preparato con il tipo e sottotipo indicato dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, adsorbito all'idrossido di alluminio all'1,40% oppure alla bentonite, contenente silicato di alluminio all'1,50% inattivato a mezzo dell'azione combinata del calore, del formolo e di aziridina e quindi, controllato preventivamente su bovino nei riguardi dell'efficacia;
b) olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcooli polivalenti;
c) ciascuna dose di vaccino deve contenere almeno 2 dosi vaccinali bovine (14 D.P. 50).

C) *Controlli:* per i controlli dei vaccini indicati ai punti *A)* e *B)* valgono le stesse procedure e modalità indicate al cap. I, paragrafo *B)*.

Per il controllo di efficacia si fa riferimento alla capacità protettiva dell'antigene previamente accertata su bovino.

D) Il volume della dose vaccinale per suini viene stabilito, di volta in volta, dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, sulla base della capacità protettiva previamente accertata su bovino, di cui al punto C) del presente capitolo.

Capitolo III

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) La validità del vaccino deve essere di 12 mesi.

b) L'istituto produttore deve impegnarsi a provvedere a propria cura e spesa alla consegna del vaccino al primo destinatario.

c) L'istituto produttore deve assumere l'impegno di rispondere degli eventuali incidenti vaccinali imputabili direttamente a deficienze del vaccino nonché degli eventuali casi di morte attribuibili a shock anafilattico, dettagliatamente documentati anche dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Norme per il confezionamento e l'imballaggio del vaccino antiaftoso:

a) il vaccino deve essere contenuto in flaconi muniti di tappo perforabile inamovibile;

b) i flaconi possono avere le seguenti capacità:
250 ml pari a 50 dosi;
100 ml pari a 20 dosi;
50 ml pari a 10 dosi;
25 ml pari a 5 dosi;

c) ciascun flacone deve essere posto in apposito astuccio di cartone;
d) la spedizione del prodotto può essere effettuata in scatole contenenti il numero dei flaconi di volta in volta richiesti;
e) su ciascun flacone e relativo astuccio deve essere apposta una etichetta con la seguente dicitura:

Istituto zooprofilattico sperimentale ....

(Direttore: prof. ....)

Vaccino trivalente OAC

Composizione: virus aftoso dei tipi O, A, C, adsorbito a .... inattivato con ...., ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva di bovini, ovini e caprini nei confronti dei tipi OAC di virus aftoso. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

In casi eccezionali, soggetti ipersensibili possono manifestare sintomi di shock anafilattico, per cui il veterinario deve essere pronto ad intervenire con la necessaria terapia.

Uso: agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare esclusivamente per via sottocutanea: nei bovini al terzo inferiore della giogaia, negli ovini e caprini alla punta dello sterno.

Dosi: bovini ml 5; ovini e caprini ml 2:

Serie n. ....;
Lotto n. ....;
Data di preparazione..;
Data di scadenza..;
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della Sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... per suini adsorbito a ....

Composizione: virus aftoso tipo .... adsorbito a .... inattivato con ...., ed aggiunto di saponina.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: Agitare accuratamente prima dell'uso.

Inoculare preferibilmente per via sottocutanea.

Dosi: suini ml 2:

Serie n. ....;
Lotto n. ....;
Data di preparazione..;
Data di scadenza..;
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della Sanità - S.S.N.

Vaccino antiaftoso monovalente .... per suini in emulsione oleosa.

Composizione: virus aftoso tipo .... inattivato con ...., ed emulsionato con olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcoli polivalenti.

Indicazione: immunizzazione attiva dei suini nei confronti del tipo di virus aftoso indicato. Impiegare il vaccino a scopo preventivo.

Uso: agitare accuratamente prima dell'uso. Inoculare per via sottocutanea. L'inoculazione per via intramuscolare può procurare alterazioni dei tessuti sede di inoculo.

Dosi: suini ml 2:

Serie n. ....;
Lotto n. ....;
Data di preparazione..,
Data di scadenza..;
Conservare da + 2 °C a + 6 °C.

Ogni flacone e relativo astuccio devono riportare una scritta chiaramente leggibile in colore rosso.

«Fornitura gratuita - vietata la vendita»
Ministero della Sanità - S.S.N.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA.

Art. 1.

Per quanto riguarda la preparazione ed il controllo del vaccino contro la peste suina classica vivo, lapinizzato e liofilizzato, dovranno seguirsi le seguenti modalità:

A) il vaccino dovrà essere una preparazione ottenuta da milze di conigli provenienti da allevamenti esenti da microorganismi patogeni, sacrificati al momento dell'acme febbrile consecutivo alla inoculazione intravenosa di un ceppo di virus lapinizzato della peste suina classica.

I conigli virus produttori, dopo il prelevamento dei tessuti per la raccolta del virus, dovranno essere distrutti. Durante la preparazione del vaccino non potranno aggiungersi antibiotici come penicillina e streptomicina. Potranno essere aggiunti degli stabilizzanti appropriati per la liofilizzazione del prodotto.

Il ceppo utilizzato per la preparazione del vaccino dovrà essere sprovvisto di potere patogeno residuale per gli animali della specie suina mediante adattamento al coniglio, ma dovrà conservare il potere antigene. Il lotto di semenza dovrà risultare sterile ed esente da virus estranei.

All'uopo dovranno essere inoculati con il ceppo di semina suinetti recettivi del peso di circa 30 kg provenienti da allevamenti sani, per via intramuscolare con una dose di vaccino. I soggetti così trattati dovranno essere messi a contatto di altri suinetti dello stesso peso e della stessa provenienza, tenuti in osservazione per circa un mese; tutti i soggetti dovranno sopravvivere ed essere in buone condizioni di salute.

I sottetti posti a contatto dovranno essere sensibili all'inoculazione di un ceppo patogeno di virus.

Dovranno, inoltre, essere inoculati dei soggetti al termine della gestazione per via intramuscolare con una dose di vaccino: i suinetti nati dovranno essere tenuti in osservazione per circa un mese e rimanere in buone condizioni di salute;

B) il vaccino dovrà essere sottoposto ai seguenti controlli:

a) saggio di innocuità: dovranno essere inoculati per via intramuscolare dei suinetti recettivi del peso di circa 30 kg con 10 dosi di vaccino ricostituito secondo le prescrizioni. I soggetti mantenuti in osservazione per ventuno giorni, al di fuori di una ipertemia temporanea, non dovranno presentare sintomi di malattia;

b) assenza di microrganismi contaminanti: il vaccino dovrà essere sterile;

c) potenza del vaccino: la potenza viene espressa come il numero delle Dosi Protettive al 50% (D.P. $_{50}$) per suino contenute nella dose vaccinale. Il vaccino deve contenere almeno 100 (D.P. $_{50}$) per dose.

Si utilizzano 2 gruppi di 5 suinetti ciascuno, che vengono inoculati per via intramuscolare con:

1/40 della dose vaccinale (I gruppo);
1/160 della dose vaccinale (II gruppo).

Altri 2 suinetti sono utilizzati come controllo.

Dopo 14 giorni dalla vaccinazione sia i suinetti vaccinati che i controlli sono inoculati, per via intramuscolare, con un virus patogeno della PSC in quantità tale che porti a morte i controlli nel giro di 7-8 giorni (la sospensione del virus patogeno è costituita da sangue defibrinato di suini infettati sperimentalmente e salassati in fase preagonica).

I suini di controllo muoiono nel giro di 7-8 giorni, mentre i soggetti vaccinati vengono tenuti in osservazione per 14 giorni.

In base al numero dei suinetti vaccinati che sopravvivono senza presentare alcun segno clinico di PSC viene calcolato, con gli usuali metodi statistici, il numero di D.P. $_{50}$ contenute in una dose di vaccino;

d) controllo per la presenza di sostanze antimicrobiche: il vaccino non dovrà contenere penicillina e streptomicina secondo quanto previsto dalla F.U., VIII Edizione.

Art. 2.

Per quanto concerne il confezionamento, la distribuzione e la consegna del vaccino contro la peste suina classica dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

il virus lapinizzato ceppo cinese liofilizzato dovrà avere una validità di un anno; la data di scadenza verrà stabilita dal primo giorno in cui è iniziato l'ultimo controllo per il saggio di attività;

il prodotto dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile e confezionato come segue:

a) da 2 dosi - un flacone da 2 dosi di virus liofilizzato e un flacone contenente cc 4 di diluente;
b) da 10 dosi - un flacone di 10 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 20 di diluente;
c) da 20 dosi - un flacone di 20 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 40 di diluente;
d) da 25 dosi - un flacone di 25 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc 50 di diluente;

ciascuna confezione dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone;

il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

a) in scatole contenenti 500 confezioni da 2 dosi;
b) in scatole contenenti 250 confezioni da 10 dosi;
c) in scatole contenenti 10 confezioni da 20/25 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e su ogni astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;
nome e cognome del direttore;
la denominazione del prodotto;
la dizione «per uso veterinario»;
il volume totale del contenuto del recipiente e il numero delle dosi;
il numero della partita;
le condizioni di conservazione alla temperatura di + 2°C e + 6°C;
la data di scadenza;
la specie animale alla quale il vaccino è destinato:
il tipo di virus utilizzato;
via di somministrazione;
la segnalazione di qualsiasi sostanza suscettibile a provocare una reazione secondaria;
la segnalazione di eventuali controindicazioni per l'uso del vaccino;
la natura e la quantità del diluente da aggiungere (trattandosi di un vaccino liofilizzato);
la dizione «il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo la sua ricostituzione»;
la dose consigliata;
la dizione in rosso «fornitura gratuita - vietata la vendita»;
sul flacone contenente il diluente dovrà essere apposta la dicitura «diluente - acqua distillata sterile e soluzione fisiologica sterile».

Ogni confezione dovrà essere munita del foglio illustrativo con le modalità d'uso.

Il quantitativo di vaccino da fornire dovrà essere confezionato, in via di massima, per il 5% in flaconi da 2 dosi, per il 35% in flaconi da 10 dosi e per il 60% in flaconi da 20/25 dosi.

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della consegna, in luogo fresco ed al riparo della luce, preferibilmente fra + 2°C e + 6°C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore.

La partita di vaccino commissionata sarà considerata idonea e pronta per l'uso dopo che l'Istituto superiore di sanità avrà completato con esito favorevole i prescritti controlli di efficienza, innocuità, sterilità e rilasciato apposito certificato di avvenuto controllo della partita stessa con esito favorevole.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spese.

La spedizione del vaccino dovrà avvenire in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto stesso impieghi più di 24 ore per raggiungere dal luogo di spedizione la sede di destinazione. La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE DISTRIBUZIONE - VALIDITÀ E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPO ERA.

a) *Controllo.*

L'istituto produttore a seguito di ordinazione, dovrà approntare il quantitativo di dosi vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato nel periodo di cui sopra i controlli di propria competenza, il termine di novanta giorni sarà protratto di altri quindici giorni.

b) *Composizione.*

La composizione del vaccino antirabbico da colture di tessuto, ceppo ERA, dovrà essere come segue:

da 1 dose, costituita da 2 cc, di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

da 5 dosi, costituita da 10 cc, di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate, con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

c) *Confezionamento.*

Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per 1 dose: un flacone contenente una dose di virus liofilizzato ed un flacone o fiale contenente cc 2 di diluente;

per 5 dosi: un flacone contenente cinque dosi di virus liofilizzato ed un flacone o fiala contenente cc 10 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

d) *Conservazione, validità e distribuzione.*

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della distribuzione, in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra + 2°C e + 6°C sotto la diretta responsabilità dell'istituto.

I quantitativi di vaccino ordinati dovranno avere la validità di un anno dalla data di preparazione ed in particolare, all'atto della consegna, un periodo di validità non inferiore a sessanta giorni.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna dei quantitativi di vaccino entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Il vaccino ordinato dovrà essere inviato a cura e spese dell'Istituto produttore ai competenti uffici, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da 1 dose;
scatole contenenti 200 astucci da 5 dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della fornitura, dovrà essere confezionato, in linea di massima, per il 50% in flaconi da 1 dose e per il 50% in flaconi da 5 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni: «Istituto produttore - nome e cognome del direttore - vaccino contro la rabbia - virus attenuato da colture di tessuto, ceppo ERA - liofilizzato - uso veterinario».

Composizione per una dose cc 2 di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e un'opportuna quantità di liquido colturale di cellule renali di suino liofilizzato, infettato con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

Impiego: nei cani e in altri animali domestici (specificare quali) dopo tre mesi di età.

Non è consentito l'uso del vaccino ceppo ERA nel gatto (in grassetto o sottolineato).

Validità ....

Preparazione n. .... del ....

Scadenza ....

Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce tra 2°C e 6°C.

Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.

Distruggere il flacone dopo l'uso.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumersi l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO.

a) *Tipo di vaccino da impiegare.*

Il vaccino da fornire contro il carbonchio ematico (C.E.) dovrà essere costituito da una sospensione di spore di B. Antracis viventi in soluzione fisiologica (addizionata di saponina allo 0,75% - 10%). Inoltre tale vaccino dovrà contenere almeno 100.000 spore per ml. e comunque corrispondere alla formula registrata.

Impiego di vaccino (alla saponina) a differente patogenicità per bovini, ovini e per equini-caprini.

Per tali specie di animali dovranno essere impiegati i vaccini con diversa patogenicità e secondo le dosi a fianco indicate:

bovini - non oltre 6 mesi di età: 1/4 di cc;
bovini - non meno di 6 mesi di età ed ovini, caprini, equini, 1/8 di cc.

b) *Confezioni: il vaccino da fornire dovrà essere confezionato come segue:*

bovini ed ovini: fiale da 5 cc e da 10 cc rispettivamente in scatole da 10 e da 5 fiale;
equini e caprini: fiale da 2 cc e da 5 cc in scatole da 10 fiale.

Sulle fiale dovrà essere incollata una etichetta ed incisa a fuoco la seguente indicazione:

Istituto produttore - Vaccino contro il C.E.
Tipo - (bovini, ovini oppure equini-caprini)
Serie n. ...... data di preparazione ....
e data di scadenza ....

Sulle scatole dovrà essere apposta una etichetta di colore bianco per il tipo destinato ai bovini ed ovini e di colore verde per quello destinato agli equini e caprini.

Inoltre, su ogni etichetta dovranno essere trascritte le seguenti indicazioni:

Istituto produttore - Nome e cognome del direttore - Vaccino contro il carbonchio ematico per bovini - ovini e caprini-equini - Uso veterinario - Serie n. .... data di preparazione, di scadenza ed estremi del controllo dell'Istituto superiore di sanità.

Conservare in frigo alla temperatura di + 4°C.

Distruggere idoneamente il flacone dopo l'uso.

Fornitura gratuita.

Vietata la vendita (scritta in colore rosso).

In ogni confezione dovrà essere incluso il foglietto illustrativo conforme al modello allegato.

c) *Il vaccino da fornire dovrà essere approntato nelle seguenti preparazioni:*

per bovini ed ovini: 50% in fiale da 5 cc; 50% in fiale da 10 cc;
per equini caprini: 70% in fiale da 5 cc; 30% in fiale da 2 cc.

d) *Controlli:* l'istituto produttore a seguito di ordinazioni dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Entro il termine di giorni 90, decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, però, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato entro il termine sopra indicato i controlli di propria competenza, il termine di 90 giorni, sara protratto di altri 15 giorni.

e) *Consegna:* il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura e spese dell'istituto produttore confezionato in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto impieghi più di 24 ore per raggiungere, dal luogo di spedizione, gli uffici di destinazione.

I quantitativi di vaccino di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi destinatarie entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabilità deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 34/1968 reca: «Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche».

— La legge n. 745/1975 reca: «Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali».

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

88G0387

DECRETO 30 luglio 1988, n. 344.

Requisiti di ammissione al concorso di tecnico di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1983, riguardante integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

Rilevato che l'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, al punto 2 tra i requisiti specifici di ammissione per il concorso per titoli ed esami di tecnico di laboratorio medico prevede che al diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio e all'attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata biennale, svolto in presidi del servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono equiparati i titoli indicati nell'art. 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

Rilevato che tale norma transitoria è scaduta e che numerosi concorsi sono andati deserti per carenza di soggetti aventi i titoli previsti in via principale dal citato art. 81 punto 2 per partecipare al concorso per tecnico di laboratorio medico;

Considerato che è in corso la rielaborazione di tutta la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali anche in relazione ai requisiti di ammissione;

Ritenuto necessario, per unicità della materia, riconsiderare in tale contesto anche tutti i requisiti per l'ammissione al concorso per tecnico di laboratorio medico lasciando inalterati i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale il quale nella seduta del 12 aprile 1988 ha espresso parere favorevole alla proroga della disposizione transitoria di cui all'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Fino all'entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, integrato e modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, i titoli indicati nell'art. 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il concorso per tecnico di laboratorio medico sono equiparati a quelli previsti in via principale dall'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982 per lo stesso concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 761/1979 reca: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

— Il D.P.R. n. 130/1969 reca: «Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri». Si trascrive il punto 3 del relativo art. 132:

«3) tecnico di laboratorio medico:

diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;

titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico».

Nota al dispositivo:

Per il testo del punto 3 dell'art. 132 del D.P.R. n. 130/1969 si veda nelle note alle premesse.

88G0398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bosco Pineto uno», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 13 luglio 1987 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Bosco Pineto uno» con sede in Bari;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Bosco Pineto uno» con sede in Bari, costituita per rogito notaio Ferdinando Fiandaca in data 28 dicembre 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Attilio Pirrelli, nato a Bari il 5 ottobre 1960, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3336

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 1988.

Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1198 del 12 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 10, foglio n. 155, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i rappresentanti del personale per il periodo 9 giugno 1984-8 giugno 1988;

Considerato che il mandato dei rappresentanti suddetti è quindi scaduto per cui il consiglio agisce in régime di *prorogatio* e che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telex n. 14656 in data 21 marzo 1988 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha comunicato che il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle elezioni dei rappresentanti del personale nei giorni 27 e 28 novembre 1988;

Visto il verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione della Direzione generale M.C.T.C. in data 11 maggio 1988, nel quale, all'argomento 3, il suddetto organo ha provveduto agli adempimenti di propria competenza nella materia;

Vista la lettera n. 22274 in data 8 luglio 1988, con la quale il Ministro dei trasporti ha richiesto alla Presidenza della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 la designazione di un magistrato cui affidare la Presidenza della commissione elettorale centrale;

Visto il comma terzo dello stesso art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 nel quale si precisa che, trascorsi venti giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta tale designazione, il Ministro designa un dirigente generale:

Ravvisata l'opportunità, di preporre a tale incarico il dirigente generale dott. Francesco Rodante;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette per i giorni 27 e 28 novembre 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1) Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Liguria;
2) Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche;
3) Sede centrale;
4) Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna;
5) Abruzzo, Molise e Puglia;
6) Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:
Rodante dott. Francesco, dirigente generale della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
1) Ragugini Apolloni Marcello;
2) Budaci Natale;
3) Mercuri Giuseppe;
4) Bifaretti Orlando;
5) Patanè Francesco;
6) Foresta Giuseppe.

Sede: viale del Policlinico n. 2, Roma.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali e le relative sedi sono così stabilite:

1) PIEMONTE, VAL D'AOSTA, LOMBARDIA E LIGURIA

Presidente:
Adani dott. Emilio, dirigente generale della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
1) Pedrazzoli Ines;
2) Pinto Concetta;
3) Di Palma Vincenzo;
4) Mastrobuono Franco;
5) Rauseo Luigi;
6) Polidoro Francesco.

Sede: corso Belgio n. 158, Torino.

2) TRENTINO-ALTOADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, MARCHE

Presidente:
Morelli dott. Paolo Emilio, primo dirigente della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
1) Nardini Roberto;
2) Bertuzzi Giuseppe;
3) Bergonzoni Guido;
4) Kolletzek Gianfranco;
5) Cagno Giampiero;
6) Macri Patrizia.

Sede: via Marconi n. 34 - Bologna.

3) SEDE CENTRALE

Presidente:
Tropea dott. Mario, dirigente superiore della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
1) Puglia Fiorella;
2) Miccheli Elena;
3) Vitelli Maurizio;
4) Ricci Domenico;
5) Belladonna Roberto;
6) Salerno Tommaso.

Sede: viale del Policlinico n. 2, Roma.

4) TOSCANA, UMBRIA, LAZIO e SARDEGNA

Presidente:
De Sanctis dott. Sandro, dirigente superiore della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
1) Calipa Armando;
2) Fontana Sebastiano;
3) Del Giudice Franca;
4) Pistilli Arturo;
5) Fulvi Riccardo;
6) Rispoli Anna Maria.

Sede: via Salaria km 10,400, Roma.

5) ABRUZZO, MOLISE e PUGLIA

Presidente:
Fiorentini dott. Aldo, primo dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:
1) Cavallo Franco;
2) Grandaliano Italo N.;
3) Mastropasqua Carlo;
4) Forleo Pasquale;
5) Celentano Raffaele;
6) Lancione Gilberto;

Sede: via F.lli Sabatini n. 10, Bari.

6) CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA

Presidente:
Muccioli dott. Andrea, primo dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:
1) Serafini Eliano;
2) Corvino Pasquale;
3) Coppete Antonio;
4) Mutillino Filomena;
5) Porcaro Giovanni;
6) Gallo Renato.

Sede: via Argine n. 1, Napoli.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale è convocata per il giorno 20 settembre 1988.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A3338

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione della modifica che eleva dal 70% al 75% l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Lavoro e Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984, 26 febbraio 1986 e 22 aprile 1986, con i quali sono state approvate le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe RI - RXII - RXII e 3 - RXII cost - RXII decr - RXIII - RIu - RXIIu - RXII ECU - RXIIu ECU - AIL - CU/R coll - *B)* e *C)*, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1987, e le successive modifiche in data 10 febbraio 1988 e 9 marzo 1988, con le quali la predetta Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984, 26 febbraio 1986, 22 aprile 1986;

Vista la lettera n. 821172 del 17 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984, 26 febbraio 1986, 22 aprile 1986 citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto *A* della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe:

1) tariffa RI - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

2) tariffa RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

3) tariffa RXII e 3 - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 3%, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

4) tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

5) tariffa RXII decr - assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), a premio annuo che si riduce del 5% dal sesto anno e di un ulteriore 5% dall'undicesimo anno, approvata con decreto ministeriale del 26 febbraio 1986;

6) tariffa RXIII - assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

7) tariffa RIu - assicurazione a vita intera a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

8) tariffa RXIIu - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

9) tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile espressa in ECU con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 1986;

10) tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico con prestazione espressa in ECU, approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 1986;

11) tariffa AIL - assicurazione mista a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

12) tariffa CU/R coll - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1982;

13) tariffe *B)* e *C)* per il trattamento di fine rapporto di lavoro, approvate con decreto ministeriale del 13 ottobre 1982,

presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3314

DECRETO 20 luglio 1988.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazione s.a. ad estendere l'attività assicurativa nel ramo «altri danni ai beni» per i rischi già compresi nel ramo «cristalli».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla società Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista l'istanza pervenuta in data 13 ottobre 1987 della società Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano e successive integrazioni intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «altri danni ai beni» per i rischi già compresi nel ramo «cristalli»;

Vista la lettera in data 13 giugno 1988, n. 810548, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Decreta:

La società Alpina - Compagnia di assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa nel ramo «altri danni ai beni», per i rischi già compresi nel ramo «cristalli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3313

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nei comuni di Fusine e Torre S. Maria. (Ordinanza n. 1523/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987, n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987 e n. 1384/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988, con le quali sono state disposte e, da ultimo, prorogate, tra gli altri, a beneficio dei comuni di Fusine e Torre S. Maria, le autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Viste le note n. 963.20.2. Gab. del 13 giugno 1988 e n. 870/20.2. Gab. del 5 luglio 1988 con le quali il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario in servizio presso i comuni di Fusine e Torre S. Maria.

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 concernenti l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, tra gli altri, da ultimo, a beneficio dei comuni di Fusine e Torre S. Maria con ordinanza n. 1384/FPC del 12 marzo 1988 sono ulteriormente prorogate a beneficio dei medesimi comuni per un periodo di tre mesi.

Il relativo onere valutato, in L. 57.590.000 per il comune di Fusine ed in L. 40.900.000 per il comune di Torre S. Maria è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3339

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Fusine in provincia di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1524/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio;

Vista l'ordinanza n. 1382/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988 con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga dell'aspettativa concessa al sindaco del comune di Fusine ai sensi dell'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 sopra citata, già prorogata con ordinanza n. 1281/FPC del 1° dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987;

Vista la nota n. 870/20.2. Gab. del 5 luglio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa l'emanazione di un ulteriore provvedimento di proroga, richiesto dal comune interessato, del sopra citato collocamento in aspettativa;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Fusine, disposto con ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 e prorogato, da ultimo, con ordinanza n. 1382/FPC del 12 marzo 1988, citate entrambe nelle premesse, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3340

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nel comune di Sondalo. (Ordinanza n. 1525/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987, n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1987 e n. 1387/FPC del 14 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1988;

Vista la nota n. 963.20.2. Gab. del 13 giugno 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga trimestrale del personale assunto e prorogato in favore del comune di Sondalo, con le ordinanze sopra citate per sette unità, in luogo delle quindici in precedenza autorizzate;

Vista la nota n. 963.20.2. Gab. del 20 giugno 1988 con la quale il prefetto di Sondrio ha quantificato in L. 39.150.000 l'onere finanziario correlato alle anzidette proroghe;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

L'autorizzazione alle assunzioni straordinarie, disposta e prorogata in favore del comune di Sondalo con le ordinanze menzionate nelle premesse, è ulteriormente prorogata per un periodo di tre mesi per sette unità.

Il relativo onere, valutato in L. 39.150.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3341

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio del comune di Ardenno. (Ordinanza n. 1526/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1157/FPC del 14 settembre pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987 e n. 1384/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988 con le quali è stata rispettivamente disposta da ultimo prorogata, tra gli altri, a beneficio del comune di Ardenno, l'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. 1151/20.2 Gab. dell'11 luglio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario di cui trattasi per una unità, in luogo delle due unità autorizzate in precedenza e quantifica l'onere relativo alla proroga trimestrale in L. 5.920.000;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 concernenti l'autorizzazione alla assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio, tra gli altri del comune di Ardenno, già prorogate a beneficio del medesimo comune, da ultimo con ordinanza n. 1384/FPC del 12 marzo 1988, sono ulteriormente prorogate per un periodo di tre mesi per una unità.

Il relativo onere, valutato in L. 5.920.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3342

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno. (Ordinanza n. 1527/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 152/FPC/ZA del 14 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984, con la quale è stato autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco di Castelvolturno o di un assessore dello stesso comune, prorogata, da ultimo, con ordinanza n. 1330/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988;

Vista la nota n. 012874 del 2 giugno 1988 con la quale il comune di Castelvolturno ha richiesto la proroga fino al 31 dicembre 1988 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore dal medesimo delegato per il disbrigo delle incombenze correlate alle residue sistemazioni precarie

Vista la nota n. 1020/4 Brad dell'11 giugno 1988 ed il telegramma n. 4000/15 Brad del 22 luglio 1988 con i quali il prefetto di Caserta esprime parere favorevole in merito alla richiesta sopracitata permanendo tuttora esigenze connesse all'insediamento di nuclei familiari puteolani;

Dispone:

Articolo unico

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno o, in sua vece, di un assessore delegato, disposto e prorogato ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3343

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Assegnazione al comune di Bonifati in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1528/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza 1031/FPC/ZA del 20 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1987, con la quale è stato assegnato al comune di Bonifati in provincia di Cosenza un contributo di L. 150.000.000 per opere urgenti finalizzate al ripristino della viabilità danneggiata;

Ravvisata la necessità di rettificare il riferimento normativo citato nel dispositivo della ordinanza sopra menzionata;

Dispone:

Articolo unico

All'articolo unico della ordinanza n. 1031/FPC/ZA del 20 giugno 1987, dopo le parole «dell'art. 10 comma» è sostituito 1 con 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3344

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Ulteriori interventi urgenti per il recupero del patrimonio archeologico dell'area flegrea. (Ordinanza n. 1529/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237;

Vista la propria ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984, che reca misure dirette alla prequalificazione di giovani da destinare alle attività di recupero e manutenzione del patrimonio artistico e monumentale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 17 settembre 1984, con la quale sono stati disposti interventi finalizzati al recupero edilizio del comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 540/FPC/ZA del 10 maggio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 2 miliardi allo scopo di porre in essere interventi conservativi diffusi e finalizzati al recupero e valorizzazione di grandi strutture e complessi di interesse archeologico e culturale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 1012/FPC/ZA del 19 giugno 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987, con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 500 milioni per consentire il prosieguo delle attività connesse al progetto sopraindicato;

Vista la propria ordinanza n. 1420/FPC del 1° aprile 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1988 con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 250 milioni per consentire il prosieguo delle attività connesse al progetto sopra citato;

Visti i fonogrammi n. 22271 del 14 luglio 1988 e n. 22869 del 25 luglio 1988 con i quali la sovrintendenza archeologica di Napoli ha rappresentato la necessità di un ulteriore finanziamento di lire 500 milioni, per consentire la prosecuzione delle attività connesse al progetto stesso ed assicurare una adeguata manutenzione dei monumenti medesimi.

Visto il telegramma n. 6652 del 14 luglio 1988 con il quale il Ministro per i beni culturali e ambientali ha richiesto la prosecuzione dei progetti di cui alle ordinanze n. 540/FPC/ZA e n. 1012/FPC/ZA sopracitate con integrazione di idoneo finanziamento;

Ravvisata la necessità di concedere il finanziamento richiesto;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 500 milioni per consentire il completamento del progetto indicato in premessa.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo sarà versato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

La prosecuzione degli interventi rimane assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 3 della ordinanza n. 1420/FPC del 1° aprile 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3345

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1530/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista la propria ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987, concernente la disciplina del trattamento di missione del personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. M 19501 del 19 gennaio 1988, con la quale la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno ha richiesto la estensione delle disposizioni di cui alla ordinanza sopra citata in favore del personale in servizio o temporaneamente distaccato presso la provincia di Bergamo ed impegnato nella attività assistenziale e di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Ritenuto che anche al predetto personale vada esteso lo speciale trattamento di missione previsto dalla sopra citata ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987;

Ravvisata, quindi la necessità di aderire alla predetta richiesta, riconoscendo, in favore del personale stesso il trattamento di missione previsto dall'art. 15 del citato decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Dispone:

Articolo unico

Al personale delle amministrazioni dello Stato, inviato in missione ovvero comunque comandato in servizio fuori sede nelle località colpite dagli eventi alluvionali nella provincia di Bergamo, compete dal 18 luglio al 31 ottobre 1987 il trattamento in missione previsto dalla vigente normativa con le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Al medesimo personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Al personale militare comunque impegnato per l'esigenza di cui al primo comma compete, per i giorni di effettivo impiego, una indennità giornaliera commisurata al 25% della misura derivante dall'applicazione del presente articolo.

L'onere, individuato presuntivamente nella misura massima di lire 4 milioni, farà carico sui fondi di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3346

ORDINANZA 3 agosto 1988.

Interventi di smontaggio degli impianti della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. in località lago di Pola in provincia di Sondrio, connessi con l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1531/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerato che nella riunione del 20 luglio 1988 presso il Ministero dei lavori pubblici è stato esaminato il problema della carenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata dovuta ai ridotti apporti meteorici e che tale

carenza non può essere affrontata soltanto attraverso regolazioni dei prelievi delle utenze potabili ed agricole, ma che devono essere effettuati nuovi lavori per l'utilizzo di tutte le acque disponibili e che, fra queste, è stato individuato il recupero delle fluenze del Camastra sul fiume Basento in località San Teodoro-Incoronata attraverso il canale Recolata fino al fiume Agri;

Visto il telex del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera n. 8013 del 22 luglio 1988, con il quale, a seguito della citata riunione del 20 luglio 1988, si chiedeva al Ministro per il coordinamento della protezione civile di mettere a disposizione per le opere di sollevamento dalle località San Teodoro-Incoronata sul fiume Basento al fiume Agri, attraverso il canale irriguo Recoleta, n. 4 elettropompe da 1000 l/s con prevalenza 100 ml e n. 10 elettropompe da 260 l/s;

Visto che per lo smontaggio del pontone galleggiante della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. in Val Pola, dove sono montate 44 pompe da 130 a 260 l/s, è stato offerto dalla ditta medesima, con nota n. 4647 del 14 luglio 1988, il prezzo di L. 980.000.000;

Visto che per lo smontaggio della prima e seconda stazione di sollevamento dell'impianto della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a., dove sono montate 24 pompe da 0,5 a 1,0 mc/sec., è stato offerto il prezzo di L. 350.000.000;

Considerato di dover affidare ad unica ditta, nel più breve tempo possibile, tutte le operazioni di smontaggio dell'impianto sul lago Pola comprendente la stazione galleggiante e la prima e seconda stazione di rilancio, e i capannoni, con esclusione della stazione di alimentazione e delle sottostazioni elettriche, nonché il loro trasporto a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma presso il Centro polifunzionale della protezione civile;

Visto il telex del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera n. 8220 del 27 luglio 1988, con il quale si comunica che il progetto delle opere per L. 18.375.000.000 è stato approvato dal Comitato tecnico amministrativo della regione Basilicata;

Ritenuto di dover intervenire nel più breve tempo possibile al fine di poter accelerare i lavori in corso del citato consorzio di bonifica tesi a risolvere i più urgenti problemi idrici delle regioni Puglia e Basilicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata alla Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. di Roma lo smontaggio di tutte le opere elettromeccaniche e di supporto della stazione galleggiante e delle due stazioni a terra, realizzate dalla stessa Società in sinistra orografica del fiume Adda sul lago Pola, con esclusione delle vasche di accumulo, delle condotte, della stazione di alimentazione elettrica e delle sottostazioni di trasformazione. I relativi materiali saranno consegnati a Castelnuovo di Porto presso il Centro polifunzionale della protezione civile ad eccezione delle 4 pompe da 1000 l/s e delle 10 pompe da 260 l/s che saranno trasportate direttamente in Basilicata, sul posto di impiego, in località indicata dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponte di Matera.

Art. 2.

Al fine di non pregiudicare le operazioni del collaudo in corso d'opera afferenti l'impianto di pompaggio della Società italiana per condotte S.p.a. dovrà essere redatto un verbale di consistenza con l'intervento dei direttori dei lavori della stessa Società, di un rappresentante della regione Lombardia e di un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera provvederà alla collocazione in opera delle pompe occorrenti per l'emergenza idrica di cui alle premesse. Le pompe sono considerate in cessione provvisoria e saranno restituite al Dipartimento della protezione civile, non appena ultimata l'esigenza, a cura del Consorzio stesso, presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Art. 4.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati al Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera per l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata di cui alla presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.330.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione alla riserva indicata nel decreto ministeriale 220/Rep. del 12 febbraio 1988 di ripartizione dello stanziamento di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Uffiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «San Michele all'Adige», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «San Michele all'Adige» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Pinot nero N, Chardonnay B, Rebo N, Muller Thurgau B, Cabernet N, Schiava gentile N.

Comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, tranne che per il riferimento al nome del vitigno Schiava gentile N.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del Comune di San Michele all'Adige (Trento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «San Michele all'Adige» e l'autorizzazione unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3229

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ala», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e la relativa documentazione allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ala» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Moscato B, Pinot bianco B, Merlot N, Marzemino N e Cabernet N.

Comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del Comune di Ala (Trento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ala» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3232

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale e di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1988, la dott.ssa Murtas Valentina, primo dirigente, in servizio presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici è stata nominata membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del dott. Buonocore Caccialupi Maurizio.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1988, il dott. Finocchiaro Santo, primo dirigente, in servizio presso l'Amministrazione centrale - Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria in sostituzione del dott. Giacomazzi Alfredo.

88A3235

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 14 giugno 1988, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

Cima S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di rettifica per ingranaggi di precisione e ad elevato livello di automazione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Villanova di Castenaso (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.586.102.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Enichem S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Innovazione di processo prodotto nel settore delle leghe polimeriche per applicazioni strutturali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Donato Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.337.390.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Enichem Anic S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto, specializzazione applicazioni poliolefine.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: San Donato Milanese (Milano); Brindisi.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.580.545.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1989.

Fiocchi Snaps S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione mediante l'uso di microprocessori e di sistemi elettronici di controllo del processo produttivo dei bottoni a pressione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 2.196.923.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

Geronazzo S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove famiglie di tensioattivi da impiegare come ausiliari per fitofarmaci.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Ospiate di Bollate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 779.698.000; *b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al 3° comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

Huphen S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema editoriale elettronico ed automatico di concezione modulare e flessibile di tipo back-end ad intelligenza distribuita per il trattamento completo delle immagini e dei testi in plurilingua.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 2.452.731.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1988.

Industrie Generali S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella produzione di plastificanti ad elevata produttività.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Samarate (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.057.875.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Intema S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e ottimizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione, restituzione, analisi, valutazione e certificazione di tutte le informazioni cliniche di pazienti di un reparto medico chirurgico.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 2.072.411.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

Nord Bitumi S.p.a, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: membrane impermeabilizzanti caratterizzate da elevate prestazioni di durata/tenuta e applicabili con sistemi antincendio. Nuovo processo produttivo per la pallettizzazione ad alta produttività dei rotoli di membrane;

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Sona (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.031.537.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

Prosol S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo per la preparazione dei composti biologici estratti dai lieviti e destinati al settore farmaceutico ed alimentare.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato dell'8 marzo 1988.

Luogo di esecuzione: Madone (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 323.798.000; *b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commmercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Inoltre il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del Fondo:

Delibera adottata dal CIPI in data 18 giugno 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Eltek S.p.a., concernente: Innovazione di prodotto, costruzione di termoattuatori aventi caratteristiche di forza e spostamento.

Modifica da apportare

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 1.178.100.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ansaldo motori S.p.a., concernente: automazione di processo per motori elettrici.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Gruppo industriale Ercole Marelli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ausimont-Dutral S.p.a., concernente: sviluppo di manufatti con materiali polimerici avanzati a base di polibutilentereftalato per applicazioni nel settore autoveicoli di media serie (pannelleria esterna).

Modifica da apportare

Intestazione del programma, per la parte già di competenza dalla Dutral S.p.a., alla Montedipe S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Dynamit nobel silicon S.p.a., concernente: produzione di fette di silicio a basso tenore d'ossigeno ed elevato gattering.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: DNS Electronic materials S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Dynamit nobel silicon S.p.a., concernente: tecnologie di fabbricazione di fette epitassiate per componenti C-MOS.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: DNS Electronic materials S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 marzo 1984 e modificata il 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Montefluos-Ausimont S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei perfluoropolieteri.

Modifica da apportare

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Costruzioni meccaniche Mazzoni S.p.a., concernente: innovazione di prodotto nel campo degli impianti per la produzione di detergenti sintetici in polvere.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Costruzioni meccaniche G. Mazzoni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cristanini S.p.a., concernente: messa a punto di attrezzature nuove che utilizzano l'acqua al posto dell'utensile meccanico (idrodemolizione - lavapista aeroporti sghiacciamento superfici alari).

Modifica da apportare

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 957.804.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 e modificata il 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem base S.p.a., concernente: sviluppo di un processo alta pressione per la produzione di L-LDE.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Enichem Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem base S.p.a., concernente: manufatti non strutturali a base polietilenica: innovazione di prodotto e messa a punto di una tecnica di modifica superficiale dei manufatti.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Enichem Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 31 ottobre 1985 e 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem elastomeri S.p.a., concernente: nuovo processo di polimerizzazione di diolefine coniugate.

Modifica da apportare

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 3.091.000.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Farmitalia Carlo Erba S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore diagnostici-reagenti per analisi cliniche.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società FIT Cerutti S.p.a., concernente: studio progettazione e messa a punto di linee produttive automatizzate per la produzione di elementi in resina termoplastica e cellulosa destinati all'industria automobilistica.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società FIT industriale S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Farem S.p.a., concernente: programma di sviluppo di nuove tecnologie costruttive per strumentazione installata a bordo di aeromobili.

Modifica da apportare

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 e modificata l'11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Farmitalia Carlo Erba S.p.a., concernente: sviluppo di tecnologie di produzione di principi attivi farmaceutici con processi fermentativi e chimici.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata il 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fratelli Macchi S.p.a., concernente: sviluppo di

un autobus snodato a tre assi con trazione posteriore e sviluppo di una attrezzatura automatica a controllo elettronico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Modifica da apportare

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988

Delibere adottate dal CIPI in data 12 giugno 1984 e 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società G.T.E. telecomunicazioni S.p.a., concernente: nuovi prodotti nel settore degli apparati di commutazione e di trasmissione in tecnica numerica.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Siemens telecomunicazioni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società GTE telecomunicazioni S.p.a., concernente: nuovi sistemi in ponte radio di piccola capacità in tecnica numerica per trasmissione punto a punto estendibile a punto-multipunto nelle gamme di frequenza 13, 15, 18, 19 e 22 GHz per fonia e/o dati.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Siemens telecomunicazioni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Feinrohren S.p.a., concernente: sviluppo di nuove tecnologie nei sistemi di trafilatura dei tubi di rame con mandrino flottante.

Modifica da apportare

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi pari a L. 339.525.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: progetto Eurofar.

Modifica da apportare

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi pari a lire 1.270.500.000 da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società La Metalli industriale S.p.a., concernente: nuova tecnologia nel ciclo di fabbricazione delle lingottiere di rame per colata continua dell'acciaio.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Europa metalli - LMI S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 5 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine Galileo S.p.a., concernente: informatica distribuita e sistemi di controllo applicati alla fotogrammetria per la conoscenza e la gestione del territorio.

Modifica da apportare

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi pari a lire 2.052.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Acciaierie di Piombino S.p.a., concernente: ciclo innovativo di fabbricazione trattamento e colaggio di acciai speciali con elementi di lega fino al 6% esclusivamente mediante colata continua e con sistema computerizzato di gestione della produzione in tempo reale.

Modifiche da apportare

Intestazione del programma alla società Nuova Deltasider S.p.a..

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 gennaio 1985 e modificata il 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine Savio S.p.a., concernente: innovazioni e miglioramenti al processo e alle macchine di roccatura.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Savio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Inox tubi service S.p.a., concernente: nuovo sistema di laminazione a secco del cordone di saldatura dei tubi saldati in acciaio inox austenitico.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Castelli acciai inossidabili S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Johnson Controls S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di nuovi regolatori digitali per impianti di condizionamento e di riscaldamento.

Modifica da apportare

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 986.705.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società La Magona d'Italia S.p.a., concernente: impianto di ricottura in continuo di laminati d'acciaio sottili destinati al mercato dell'imballaggio metallico e laminati a freddo sottili.

Modifica da apportare

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Som S.p.a., concernente: introduzione di innesti meccanici a servo effetto nei settori automobilistici della macchine trattrici e operatrici in genere.

Modifica da apportare

È confermata l'ammissione alle agevolazioni del Fondo alla società Som S.p.a. dopo la fusione per incorporazione della Som S.p.a. con la Finpa S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 e modificata il 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnotime S.p.a., concernente: sviluppo dei sistemi modulari ad architettura multimicroprocessore e delle relative periferiche per il rilevamento, la comunicazione e l'elaborazione dei dati prodotti in condizioni ambientali severe.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Dating S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tessuflex S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di un sistema automatico per l'affinazione dei metalli preziosi.

Modifica da apportare

Data d'inizio del programma: 1° marzo 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società V.D.S. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto per la realizzazione di una stazione di lavoro intelligente a processori multipli finalizzata alla elaborazione di immagini ad alta risoluzione.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: V.D.S. Video Display Systems S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Magnaghi oleodinamica .S.p.a., concernente: sviluppo: realizzazione prototipi sperimentali: sperimentazioni: realizzazione prototipi di qualificazione; qualificazioni ufficiali e preindustrializzazione di servo comandi; rotore principale e servocomando rotore: coda per elicotteri con peso al decollo di tonnellate 13.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Magnaghi Milano S.p.A.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Imec industria milanese elettroceramiche S.p.a., concernente: innovazione di processo e prodotto consistente su nuove tecnologie ceramiche e sui prodotti innovativi basati su materiali ceramici avanzati.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Feldmuhle Imec S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Imes S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo riguardante la forgiatura automatica finalizzata a ridurre l'intervento umano ed ad evitare la ripresa meccanica dei pezzi forgiati.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Imes - Industria meccanica e stampaggio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industria chimica di Termoli S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di additivi solidi per polimeri ad elevata efficienza e sicurezza di impiego.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Pennwalt Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine Savio S.p.a., concernente: innovazioni e automazione del ciclo di preparazione della filatura.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Savio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pietro Laverda S.p.a., concernente: nuova mietitrebbia non convenzionale con sistema innovativo di separazione rotativa polivalente per tutti i prodotti da granella ed estensione delle soluzioni innovative alle macchine convenzionali.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Fiatgeotech S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Remosa S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici nel settore delle macchine mobili polifunzionali per la perforazione idrica e geomineraria ed in quello delle valvole a farfalla e a slitta di medie e grosse dimensioni per la regolazione degli impianti F.C.C. ed al recupero energetico Expander.

Modifiche da apportare

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi pari a lire 502.388.000 da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22.5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Riv Skf industrie S.p.a., concernente: lavorazione anelli prima di trattamento termico: procedimento di formatura a caldo e lavorazione abrasiva.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Skf industrie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 e modificata il 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Riv Skf industrie S.p.a., concernente: punteria idraulica per motori endotermici: sviluppo di prodotto e del procedimento produttivo.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Skf industrie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Saemet S.p.a., concernente: automazione dei processi di trattamento termico mediante il controllo e auto correzione in tempo reale dei parametri di trattamento tramite microprocessori e gestione ottimale dei flussi tramite calcolatore per minimizzare i costi energetici.

Modifica da apportare

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sangiacomo S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo per la realizzazione di un sistema computerizzato per lo studio, programmazione, realizzazione di disegni e computer-servomeccanismi per macchine circolari elettroniche per tessuti a maglia.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Officine meccaniche Sangiacomo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società S.A.S.S.B.A. S.p.a., concernente: ricerca e sviluppo della tecnologia della deformazione plastica dei metalli a freddo applicata alla componentistica dell'automobile e veicoli industriali in genere.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Nuova Sassba S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Selesmar S.p.a., concernente: sistemi di anticollisione navale.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Sma - Segnalamento marittimo ed aereo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Dating S.p.a., concernente: innovazione di prodotto sistema per l'ottimizzazione della trasmissione dati fra elaboratori e terminali remoti.

Modifica da apportare

È confermata l'ammissione alle agevolazioni del Fondo della società Dating S.p.a. dopo la fusione per incorporazione della stessa con la società Tecnotime S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Rolam S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di un sistema integrato di comando cambio con cavi flessibili premontabili fuori linea.

Modifica da apportare

Luogo di esecuzione: Altare (Savona).

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 e modificata il 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Si.El Divisione Laben S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nell'acquisizione e trasmissione dati in tecnica numerica ad alta velocità.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Laben industrie per lo spazio e le comunicazioni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società M.E.I. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di una struttura modulare con elementi integrati per quadri di comando motori.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Martelli elettrotecnica italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Selta S.p.a., concernente: sistema telefonico numerico per forma e dati - SAE 2010.

Modifica da apportare

È confermata l'ammissione alle agevolazioni del Fondo della società Selta S.p.a. dopo la fusione per incorporazione della società Selta - Società elettronica trasmissione ed automazione - S.p.a. con la Società Selta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SI.EL Divisione Elmer S.p.a., concernente: sistema integrato di difesa elettronica delle radiotelecomunicazioni.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Elmer industrie per lo spazio e le comunicazioni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sepa S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di nuovi sistemi elettronici per l'automazione integrata della fabbrica, nella telematica e nel settore dei trasporti veloci su rotaie.

Modifiche da apportare

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi pari a lire 1.987.535.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 e modificata il 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS microelettronica S.p.a., concernente: innovazione nei processi di fabbricazione di componenti a semiconduttore e sistemi elettronici.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: SGS Thomson Microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS Microelettronica S.p.a., concernente: innovazione nei prodotti e nei processi per semiconduttori ad altissima integrazione in tecnologie digitali e analogico-digitali.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: SGS Thomson Microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Brichima S.p.a., concernente: monoeterificazioni di composti fenolici didrossilati.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Enichem Synthesis S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ge-Da - Gestione dati S.p.a., concernente: sistemi di reti intelligenti basati su trasmissioni in fibra ottica a larga banda con microprocessori di percorso per la diffusione e l'utilizzo di packages applicativi generalizzati.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Cap Gemini Geda S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS Ates S.p.a., concernente: innovazione di prodotti e processi produttivi nei circuiti integrati Mos e Cmos e nei circuiti integrati lineari.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: SGS Thomson Microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 e modificata in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS Ates S.p.a., concernente: innovazione nel processo di produzione dei componenti discreti, circuiti integrati LPS e automazione delle linee di assemblaggio e collaudo.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: SGS Thomson Microelectronics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Silpa - Società italiana lavorazione plastica ed affini S.p.a., concernente: studio, progettazione e messa a punto di un nuovo processo produttivo altamente automatizzato con intervento di linee robotizzate e sistemi di controllo numerici destinati alla produzione di manufatti in materiali termoplastici.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Silpa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Guaber S.p.a., concernente: innovazione nei processi di produzione degli estratti vegetali esenti da pesticidi e da metalli pesanti tossici.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Guaber S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Simonazzi A & L S.p.a., concernente: automazione spinta nelle linee di imbottigliamento di bevande alimentari.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Simonazzi S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Hatù-Ico S.p.a., concernente: nuovo processo di produzione della siringa a dose prestabilita con particolare riguardo ai materiali polimerici da impiegare nella fase di incollaggio della cannula al cilindro di vetro e a tutti i materiali componenti sensibili al processo di sterilizzazione con raggi gamma.

Modifica da apportare

È confermata l'ammissione alle agevolazioni del Fondo della società Hatù-Ico S.p.a. dopo la fusione per incorporazione della stessa con la società Cornaggia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Siai Marchetti S.p.a., concernente: applicazioni di nuove tecnologie in campo aerodinamico strutturale ed impiantistico allo scopo di ottenere significativi vantaggi di ordine economico e di risparmio energetico nei confronti di aerei costruiti con tecnologie tradizionali.

Modifiche da apportare

Intestazione del programma alla società Nuova Siai Marchetti S.p.a.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pirelli accessori industriali S.p.a., concernente: nuovi sistemi antivibranti per autoveicoli e automazione del processo produttivo.

Modifica da apportare

Intestazione del programma alla società Pirelli sistemi antivibranti S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Philips S.p.a., concernente: sviluppo di un sistema di controllo per l'automazione di movimentazioni meccaniche sequenze regolate di forma d'onda di potenza acquisizione di segnali di sensori.

Modifiche da apportare

Intestazione del programma alla società Philips sistemi medicali S.r.l..
Importo massimo: *a*) credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 5.953.750.000.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1987.

88A3243

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Relazione sull'attività dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Il CIPE, nella seduta del 14 giugno 1988, ha approvato, per l'inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1987.

88A3241

Ripartizione dei fondi previsti dall'art. 23, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67

Con deliberazione 14 giugno 1988, il CIPE ha ripartito lo stanziamento di L. 500.000.000.000 per l'anno 1988, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle regioni interessate secondo la tabella di seguito indicata:

Regioni	Ripartizione del fondo (in milioni di lire)
Toscana	36
Marche	655
Lazio	12.583
Abruzzo	22.628
Molise	15.686
Campania	148.523
Puglia	68.349
Basilicata	29.876
Calabria	58.694
Sicilia	94.515
Sardegna	48.455
Totale	500.000

88A3242

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1988, n. 342, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 9 agosto 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L. lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	245
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	739
Gasolio agricoltura	»	269
Petrolio agricoltura	»	258
Gasolio pesca e piccola marina	»	247
Petrolio pesca e piccola marina	»	237

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A)	B)	C)	D)	E)
Gasolio	L./lt	676	679	682	685	688
Petrolio (*)	»	598	601	604	607	610
Olio comb.le fluido	L./kg	383	386	389	392	395

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso e Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza e Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli e Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio e Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A3407

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881890)

L. 800